

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 624

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 9 novembre 2004, n. 265)

Trasmesso alla Presidenza il 15 febbraio 2006

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME DI MODIFICA E
INTEGRAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 MAGGIO 2005, N. 96,
RECANTE LA REVISIONE DELLA PARTE AERONAUTICA DEL CODICE
DELLA NAVIGAZIONE**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 9 novembre 2004 n. 265, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, contenente la «Revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265»;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 novembre 2004 n. 265, che consente, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi stessi;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 dicembre 2005 e del

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro delle attività produttive;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della navigazione)

1. Nel primo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione, dopo la parola «vigilanza», sono inserite le parole seguenti: «e controllo».

2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Le attribuzioni e l'organizzazione dell'ENAC e degli altri enti aeronautici sono disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonché dalle norme statutarie ed organizzative.».

3. L'articolo 688 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 688 (*Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi*). — Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla

circolazione di navi, galleggianti e aeromobili è esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorità marittima.».

4. Nel primo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione dopo le parole: «in via amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «per le singole materie».

5. Nel secondo comma dell'articolo 690 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché delle disposizioni tecniche attuative contenute nei manuali e negli altri documenti ufficiali collegati con gli annessi. Ferme restando le competenze di regolamentazione tecnica attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come definite dalla legge 23 dicembre 1980 n. 930 e successive modificazioni, l'ENAC determina le condizioni di applicabilità, attuazione e regolarità dei servizi antincendio in ambito aeroportuale.».

6. Nel terzo comma l'articolo 690 del codice della navigazione, dopo la parola «modificare» sono inserite le parole seguenti: «e sostituire».

7. L'articolo 1273 del codice della navigazione è abrogato.

Art. 2

(Dei servizi della navigazione aerea)

1. L'articolo 691 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 691 (*Servizi della navigazione aerea*). — I servizi della navigazione aerea, conformemente alla normativa comunitaria in vigore, si distinguono in:

a) servizi del traffico aereo, che includono: i servizi di controllo del traffico aereo, comprensivi dei servizi di controllo di area, dell'avvicinamento e dell'aeroporto; i servizi di informazioni volo; i servizi consultivi sul traffico aereo; i servizi di allarme;

b) servizi di meteorologia aeronautica;

c) servizi di informazioni aeronautiche;

d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.

2. L'articolo 691-bis del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 691-bis (*Fornitura dei servizi della navigazione aerea*). — Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonché la redazione delle carte ostacoli, sono espletati da Enav s.p.a., società pubblica, per gli spazi aerei e gli aeroporti di competenza.

I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.

Enav s.p.a., sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura,

altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà.

L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con l'ENAC da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa. Sono fatte salve le sue attribuzioni in materia di meteorologia generale.».

Art. 3

Della proprietà e dell'uso degli aerodromi

1. L'articolo 692 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 692 (*Beni del demanio aeronautico statale*). - ~~Per aerodromo s'intende ogni area predisposta per la partenza, l'approdo e la manovra di aeromobili.~~

~~Per aeroporto s'intende ogni aerodromo opportunamente attrezzato per lo stazionamento e il ricovero degli aeromobili.~~

Fanno parte del demanio aeronautico civile statale:

a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato;

b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.

Gli aeroporti militari fanno parte del demanio militare aeronautico.».

2. In tutto il codice della navigazione la parola «aerodromo» o «aerodromi» è sostituita, rispettivamente, con «aeroporto» e «aeroporti».

3. Nel primo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione, le parole «ai fini dell'affidamento» sono sostituite dalle parole seguenti: «per il successivo affidamento».

4. Il terzo comma dell'articolo 693 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «I beni del demanio militare aeronautico, non più funzionali ai fini militari e da destinare all'aviazione civile in quanto strumentali all'attività del trasporto aereo ~~volativa di pubblico interesse cui è destinato l'aeroporto~~, sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasferiti al demanio aeronautico civile per la successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC ai fini dell'affidamento in concessione di cui al primo comma. Il Ministero della difesa può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».

5. Nell'articolo 694 del codice della navigazione dopo le parole: «delle leggi speciali» sono aggiunte le parole seguenti: «e delle convenzioni».

6. Nell'articolo 696 del codice della navigazione, le parole «all'istituzione» sono sostituite dalle parole seguenti: «alla realizzazione».

7. L'articolo 697 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 697 (*Aeroporti aperti al traffico civile*). — Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da parte dell'ENAC:

- a) gli aeroporti civili appartenenti allo Stato ed agli enti pubblici territoriali;
- b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della difesa;
- c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 ed adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.».

~~Per gli aerodromi militari aperti al traffico aereo civile devono essere garantite condizioni di sicurezza operativa non inferiori agli standard vigenti per gli aerodromi civili.».~~

8. La rubrica dell'articolo 698 del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «Aeroporti e sistemi aeroportuali d'interesse nazionale»

9. Al primo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione le parole “gli aeroporti di rilevanza nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale”.

~~8. Nel secondo comma dell'articolo 698 del codice della navigazione, le parole finali da «La partecipazione» a «spese» sono soppresse.~~

10. Nel primo comma dell'articolo 699 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e in particolare delle disposizioni previste, per ciascun aeroporto, dal regolamento di scalo».

11. Nell'articolo 700 del codice della navigazione, le parole «dell'esercente» sono sostituite dalle parole «del gestore».

12. L'articolo 701 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 701 (*Aviosuperfici*). — Le aviosuperfici, ivi comprese le elisuperfici, sono aree aerodromi, diverse dagli aeroporti, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza, nonché delle regioni, degli enti locali e delle altre autorità secondo le rispettive attribuzioni.

I comuni, nell'esercizio dei poteri di pianificazione urbanistica, tengono in considerazione le finalità aeronautiche proprie delle aree private adibite ad aviosuperfici site nel proprio territorio.».

13. Il secondo comma dell'articolo 702 del codice della navigazione è soppresso.

14. L'articolo 703 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 703 (*Devoluzione delle opere non amovibili*). — Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della concessione.

Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area demaniale, restano acquisite allo Stato.

L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità che hanno rilasciato la concessione, di ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'ENAC, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.

In caso di subingresso nella concessione ovvero quando la concessione cessa prima del termine di scadenza, il concessionario che subentra ha l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario il valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza.».

Art. 4

Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra

1. Al primo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione dopo le parole "gestione totale aeroportuale degli aeroporti" sono aggiunte le seguenti: "e dei sistemi aeroportuali".

2. Il terzo comma dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese straniere non comunitarie, a condizione che istituiscano in Italia una sede secondaria e lo Stato in cui esse hanno la sede principale ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.».

3. Il quarto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'affidamento in concessione è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione fra il gestore aeroportuale e l'ENAC; nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'ENAC ed il gestore aeroportuale stipulano altresì, entro sei mesi dalla conclusione del primo esercizio finanziario successivo all'affidamento in concessione, ~~a pena di decadenza dalla concessione stessa,~~ un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal CIPE in materia di investimenti, corrispettivi e qualità.».

4. Nel quinto comma dell'articolo 704 del codice della navigazione, dopo le parole «qualità del servizio», sono inserite le parole seguenti: «reso agli operatori e agli utenti».

5. Il primo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori

privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC. ~~ai sensi del proprio regolamento sulla costruzione e l'esercizio degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO».~~

6. Nel secondo comma, alinea, dell'articolo 705 del codice della navigazione le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle parole seguenti: «prevenzione degli incendi e lotta agli incendi».

7. La lettera *b)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione è sostituita dalla lettera seguente: «*b)* organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimale utilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;».

8. Nella lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, le parole finali da «al fine» a «convenzionali» sono soppresse.

9. Dopo la lettera *e)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte le lettere seguenti:

«*f)* propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni del regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

g) applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell'ENAC, le misure interdittive di carattere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal manuale di aeroporto;».

10. Le lettere *f)*, *g)* ed *h)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione diventano, rispettivamente, lettere *h)*, *i)* ed *l)*.

11. Nella lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 705 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le parole seguenti: «, nonché la gestione degli oggetti smarriti.».

~~11. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96 è sostituito dal seguente: «Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonché ai procedimenti pendenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto ministeriale 12~~

~~novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti. Fino al completamento delle procedure di affidamento delle concessioni di gestione aeroportuale totale a società di capitale, resta in capo all'ENAC la potestà di rilasciare a soggetti terzi, concessioni dirette su porzioni di sedime aeroportuale per finalità aeronautiche. Il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, può disporre, compatibilmente con le esigenze istituzionali, la concessione temporanea di parti di suolo o infrastrutture di aerodromi militari per destinazioni comunque afferenti ad attività aeronautiche.».~~

12. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità», dopo le parole: «il possesso di particolari requisiti» sono inserite le parole seguenti: «professionali e».

13. ~~L'articolo 20 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, è abrogato.~~

Art. 5

Vincoli della proprietà privata

1. Il quinto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell'ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell'Annesso XIV ICAO.».

2. Il sesto comma dell'articolo 707 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Per gli aerodromi militari le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Ministero della difesa e disciplinate con decreto del Ministro della difesa.».

3. Nel primo comma dell'articolo 709 del codice della navigazione, dopo le parole «le opere» sono inserite le parole seguenti: «, anche in virtù delle loro destinazioni d'uso,».

4. ~~Nella rubrica e nell'alea dell'articolo 710 la parola “aeroporti” è sostituita dalla parola seguente: “aerodromi”.~~

4. Il secondo comma dell'articolo 712 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali nelle zone di cui all'articolo

~~707 e la relativa manutenzione compete al gestore aeroportuale e, nel caso di zone estranee a quelle delimitate ai sensi dell'articolo 707, al gestore dell'aeroporto più vicino al segnale.».~~

5. Nel primo comma dell'articolo 715 del codice della navigazione, le parole «le comunità» sono sostituite dalle parole seguenti: «alle comunità».

Art. 6

Della polizia degli aerodromi

1. Nel primo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le parole seguenti: «, unitamente all'applicazione delle sanzioni e alla ratifica delle misure interdittive temporanee di cui all'articolo 705, secondo comma, lettere f) e g).».

2. Nel secondo comma dell'articolo 718 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le parole seguenti: ~~«Le attività dei I soggetti pubblici operanti negli aeroporti sono di norma si coordinano coordinate mediante appositi comitati, istituiti in sede aeroportuale su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.».~~

Art. 7

Del personale aeronautico

1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole «gente dell'aria» sono sostituite dalle parole seguenti: «personale aeronautico».

2. Nell'articolo 733 del codice della navigazione è aggiunta la lettera seguente: «e) il personale addetto ai controlli di sicurezza.».

3. Nel secondo comma dell'articolo 734 del codice della navigazione sono aggiunte in fine le parole seguenti: «, coordinando le attività per il conseguimento e il mantenimento dell'idoneità psicofisica.».

4. L'articolo 736 del codice della navigazione, abrogato all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente:

«Art. 736 (*Albi e registro d'iscrizione del personale aeronautico*). — Gli albi e il registro d'iscrizione del personale di volo di cui all'articolo 732~~aeronautico~~ sono tenuti dall'ENAC, che ne determina i requisiti d'iscrizione.».

5. Nell'articolo 899 del codice della navigazione, le parole finali «indicati nell'articolo 739» sono soppresse.

6. Il secondo comma dell'articolo 900 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Le modalità per le visite sono stabilite ai sensi del secondo comma dell'articolo 734.».

7. Il primo comma dell'articolo 901 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il minore di anni diciotto iscritto fra il personale addetto ai servizi complementari di bordo può, con il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, prestare il proprio lavoro per i servizi complementari di bordo, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne derivano.».

Art. 8

Delle distinzioni degli aeromobili

1. L'articolo 743 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 743 (*Nozione di aeromobile*). — Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.

Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell'ENAC e dai decreti del Ministero della difesa, per quelli militari.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.

Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985 n. 106, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.».

2. L'articolo 1 della legge 25 marzo 1985 n. 106 è sostituito dal seguente:

«Agli apparecchi costruiti per il volo da diporto o sportivo, compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non si applicano le disposizioni del libro primo della parte seconda del presente codice.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.».

3. Il primo comma dell'articolo 744 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Sono aeromobili di Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle forze di polizia dello Stato, della dogana, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o in altro servizio di Stato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

4. Il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale. ~~e per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace~~».

5. L'articolo 745 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 745 (*Aeromobili militari*). Sono militari gli aeromobili considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare, destinati ad usi militari.

Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati e immatricolati nei registri degli aeromobili militari dal Ministero della difesa.».

6. Il secondo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato, ai sensi degli articoli 744, quarto comma, e 746, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.».

7. Nel terzo comma dell'articolo 748 del codice della navigazione sono aggiunte in fine le parole seguenti: «, nonché, per quanto riguarda gli aeromobili di cui al quarto comma dell'articolo 744, d'intesa con l'ENAC.».

Art. 9

Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione

1. Il terzo comma dell'articolo 749 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli aeromobili e dei voli di addestramento sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.».

2. Nel secondo comma dell'articolo 754 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le parole seguenti: «Il periodo di utilizzabilità delle marche temporanee, fatte salve eventuali proroghe, è stabilito dall'ENAC all'atto dell'assegnazione.».

3. Nel primo comma dell'articolo 755 del codice della navigazione sono sopprese le parole seguenti: «l'aerodromo di abituale ricovero dell'aeromobile,».

4. Il secondo comma dell'articolo 759 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».

5. Il terzo comma dell'articolo 760 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC, ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale,

di un avviso col quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.».

6. Nel sesto comma dell'articolo 760 del codice della navigazione le parole finali da «pubblicità» a «nazionale» sono sostituite dalle parole seguenti: «pubblicità, secondo le modalità stabilite con regolamento dell'ENAC e mediante annotazione nel registro aeronautico nazionale.».

7. L'articolo 859 del codice della navigazione, abrogato all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente:

«Art. 859 (Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale). – L'autorità alla quale è richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1039.».

Art. 10

Dei documenti dell'aeromobile

1. Nell'articolo 773 del codice della navigazione dopo le parole «dell'elica,» sono inserite le parole seguenti: «nonché del quaderno tecnico di bordo,».

Art. 11

Dell'ordinamento dei servizi aerei

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 778 del codice della navigazione sono sostituiti dai due commi seguenti:

«La licenza di esercizio è rilasciata dall'ENAC, a norma del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, a imprese stabilite in Italia, il cui controllo effettivo, anche attraverso una partecipazione societaria di maggioranza, è esercitato da uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati membri dell'Unione europea e la cui attività principale consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.

Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari e assicurativi di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e successive modifiche, nonché di cui al regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004.».

2. Nel terzo comma dell'articolo 779 del codice della navigazione, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole seguenti: «due anni».

3. L'articolo 780 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 780 (*Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori*). — Nella combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo e in ogni altro accordo commerciale, i vettori sono tenuti a rispettare le regole di concorrenza, i requisiti di sicurezza prescritti, nonché ad assolvere gli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.».

4. L'articolo 782 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 782 (*Oneri di servizio pubblico e servizi aerei di interesse regionale o locale*). — L'imposizione di oneri di servizio pubblico è effettuata secondo le vigenti disposizioni comunitarie.

I servizi pubblici di trasporto aereo di interesse esclusivamente regionale o locale sono disciplinati dalle regioni interessate.».

5. L'articolo 783 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 783 (*Tutela del consumatore*). — Fatte salve le normative di settore vigenti e, comunque, le prescrizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, la qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, è indicata nella carta dei servizi, che i vettori sono obbligati a redigere annualmente sulla base di un modello predisposto dall'ENAC.

L'ENAC verifica il rispetto della qualità promessa e, in caso di inosservanza, adotta le misure, fino alla revoca della licenza, indicate in un proprio regolamento, fatte salve le sanzioni comminate con legge in attuazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.».

6. L'articolo 784 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 784 (*Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari*). — Fatte salve le competenze dell'Unione Europea in materia di stipulazione di convenzioni internazionali di scambio di diritti di traffico, i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri posta o merci che si effettuano, in tutto od in parte, all'esterno del territorio comunitario, sono disciplinati da accordi internazionali con gli Stati in cui si effettuano, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561.».

7. L'articolo 785, primo comma, del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «I servizi di trasporto aereo, di cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o più vettori aerei designati, stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il

regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilità del cittadino.».

8. L'articolo 786 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 786 (*Riserva di cabotaggio comunitario*). — I servizi di trasporto aereo nazionali di linea e non di linea sono in ogni caso riservati a vettori muniti di licenza comunitaria.

I servizi di trasporto aereo fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.».

9. Nel secondo comma dell'articolo 787 del codice della navigazione, le parole «può imporre» sono sostituite dalla parola «impone».

10. La rubrica del capo III del titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «Del lavoro aereo».

Art. 12

Della polizia della navigazione

1. Il terzo comma dell'articolo 800 del codice della navigazione è abrogato.

2. Nel secondo comma dell'articolo 802 del codice della navigazione, le parole finali da «pagamento» a «Enav» sono sostituite dalle seguenti: «pagamento di tasse, diritti e tariffe, anche di pertinenza di Enav s.p.a.».

3. Il terzo comma dell'articolo 805 del codice della navigazione è abrogato.

4. Nell'articolo 807 del codice della navigazione è aggiunto il comma seguente: «Si applica, altresì, la disciplina sanzionatoria attuativa delle norme comunitarie direttamente applicabili.».

Art. 13

Degli atti di stato civile in corso di navigazione

1. L'articolo 834 del codice della navigazione, abrogato all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, è ripristinato nella formulazione seguente:

«Art. 834 (*Matrimonio in imminente pericolo di vita*). — Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorità nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile può procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile.

L'atto di matrimonio, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura

periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.».

2. Nell'articolo 836 del codice della navigazione, le parole «degli atti di matrimonio e», soppresse dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2005 n. 96, sono ripristinate dopo le parole «L'autorità aeronautica o consolare trasmette copia».

Art. 14

Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile

1. Nel secondo comma dell'articolo 939-ter del codice della navigazione, la parola «privato» è soppressa.

2. L'articolo 940-ter del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 940-ter (*Sostituibilità dell'aeromobile*). — Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di caratteristiche e capacità equivalenti o superiori.».

3. La rubrica dell'articolo 940-quater del codice della navigazione è sostituita dalla seguente: «*Responsabilità verso i terzi*».

4. Il primo comma dell'articolo 940-quater del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «La responsabilità verso i terzi per le obbligazioni contratte in relazione all'impiego commerciale dell'aeromobile è regolata in conformità delle norme internazionali vigenti nella Repubblica che disciplinano la responsabilità verso i terzi del vettore contraente e del vettore effettivo, disponendone la solidarietà.».

5. Nel primo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le parole «in vigore nella Repubblica».

6. Il secondo comma dell'articolo 941 del codice della navigazione è abrogato.

7. Il terzo comma dell'articolo 942 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «L'assicuratore non può opporre al passeggero, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia rivalsa verso l'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.».

8. Il terzo comma dell'articolo 943 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Ai vettori aerei, che non adempiono agli obblighi di informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97 del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del 13 maggio 2002, sono vietati l'atterraggio e il decollo nel territorio nazionale.».

9. Nell'articolo 945 del codice della navigazione è aggiunto il quarto comma seguente: «Quando il passeggero non ritira il bagaglio a destinazione si applicano i commi primo e secondo dell'articolo 454.».

10. Nel secondo comma dell'articolo 947 del codice della navigazione, sono aggiunte in fine le parole seguenti: «, nonché le modalità di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri.».

11. Dopo l'articolo 949-*bis* del codice della navigazione è aggiunto l'articolo seguente:

«Art. 949-*ter* (*Prescrizione*). — I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 941.

Gli stessi diritti non sono soggetti alle norme che regolano la prescrizione.».

12. L'articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 è sostituito dal seguente:

«Art. 94 (*Responsabilità per danni alla persona*).

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le regole stabilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano.

2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'art. 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1».

13. L'articolo 951 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 951 (*Norme applicabili*). — Il trasporto aereo di cose, compresa la sua documentazione tramite lettera di trasporto aereo, è regolato dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si estendono anche ai trasporti di cose ai quali non si applicherebbero per forza propria.

Si applicano inoltre, per quanto non è disposto dalla presente sezione ed in quanto compatibili, gli articoli da 425 a 437 e da 451 a 456.».

14. L'articolo 952 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 952 (*Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto*). — Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delle cose, a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Il risarcimento dovuto dal vettore è limitato in conformità della disciplina che la normativa internazionale in vigore nella Repubblica adotta nel regolare la responsabilità per ritardo.».

15. L'articolo 953 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 953 (*Riconsegna delle cose*). — Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario.».

16. L'articolo 954 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 954 (*Prescrizione*). — I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 951.

Gli stessi diritti non sono soggetti alle norme che regolano la prescrizione.».

17. Gli articoli da 955 a 964 del codice della navigazione sono abrogati.

Art. 15

Della responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

1. Il titolo II del libro III della parte II del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI SULLA SUPERFICIE E PER DANNI DA URTO

Art. 965 (*Responsabilità dell'esercente per danni a terzi sulla superficie*). — La responsabilità dell'esercente per i danni causati dall'aeromobile a persone ed a cose sulla superficie è regolata dalle norme internazionali in vigore nella Repubblica, che si applicano anche ai danni provocati sul territorio nazionale da aeromobili immatricolati in Italia.

La stessa disciplina si applica anche agli aeromobili di Stato e a quelli equiparati, di cui agli articoli 744 e 746.

Art. 966 (*Danni da urto*). — In caso di urto fra aeromobili in volo o fra un aeromobile in volo e una nave in movimento si applicano gli articoli da 482 a 487.

L'aeromobile si considera in volo dall'inizio delle manovre per l'involò al termine di quelle di approdo.

Art. 967 (*Danni da spostamento d'aria o altra causa analoga*). — Le stesse norme di cui all'articolo precedente si applicano quando i danni sono causati da spostamento d'aria o altra causa analoga, anche se tra gli aeromobili in volo o tra l'aeromobile in volo e la nave in movimento non vi è stata collisione materiale.

Art. 968 (*Danni a terzi sulla superficie in seguito a urto*). — In caso di danni a terzi sulla superficie in seguito a urto, nei rapporti fra gli esercenti il risarcimento dovuto si ripartisce secondo la gravità delle colpe rispettivamente commesse dagli esercenti stessi o dai loro dipendenti e preposti e secondo l'entità delle conseguenze di tali colpe; ovvero si ripartisce in parti uguali se il danno è prodotto da forza maggiore o se, date le circostanze, non è possibile accertare l'esistenza di colpa ovvero la gravità delle colpe rispettive e l'entità delle relative conseguenze.

Art. 969 (*Limitazione del debito nei rapporti fra gli esercenti*). — I limiti previsti nell'articolo 971 si applicano anche nei rapporti fra gli esercenti solidalmente obbligati ai sensi degli articoli 484, secondo comma, e 968.

Art. 970 (*Decadenza e prescrizione del diritto di regresso*). — Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.

Art. 971 (*Limiti del risarcimento complessivo*). — Il risarcimento complessivo dovuto dall'esercente, responsabile ai sensi degli articoli da 965 a 967, è limitato alle somme previste dalla normativa comunitaria come copertura assicurativa minima della responsabilità verso i terzi per incidente per ciascun aeromobile.

Art. 972 (*Limitazione del risarcimento per danni da urto*). — Tutte le norme che regolano la limitazione del risarcimento e la sua attuazione in caso di responsabilità per danni a terzi sulla superficie, si applicano anche alla responsabilità per danni da urto, spostamento d'aria o altra causa analoga».

2. Gli articoli da 973 a 980 del codice della navigazione sono abrogati.

3. Nel primo comma dell'articolo 1048 del codice della navigazione, le parole finali «sulla base dei criteri indicati negli articoli 967, 975» sono soppresse.

Art. 16

Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di persone

1. L'articolo 493 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 493 (*Compenso per salvataggio di persone*). — Il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà diritto a un compenso quando l'ammontare

relativo è coperto da assicurazione ovvero quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o cose.

Il compenso è dovuto nei limiti del residuo ammontare coperto dall'assicurazione o, rispettivamente, nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versavano le persone salvate.».

2. Nel primo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione, le parole finali da «ovvero» a «941» sono soppresse.

3. Nel secondo comma dell'articolo 985 del codice della navigazione le parole «o dalla responsabilità del vettore» sono soppresse.

Art. 17

Delle assicurazioni per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto

1. Nell'articolo 1011 del codice della navigazione, le parole finali «a 967» sono sostituite dalle parole seguenti: «e 971».

2. Il secondo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 1012 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purché questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni».

4. Nel primo comma dell'articolo 1017 del codice della navigazione, le parole finali «nell'articolo 977» sono sostituite dalle parole seguenti: « nel secondo comma dell'art. 1012».

5. Il secondo comma dell'articolo 1020 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Il diritto di risarcimento per danni subiti dal terzo sulla superficie si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato contro l'esercente.».

Art. 18

Dei privilegi e dell'ipoteca

1. Nel comma primo, numero 5, dell'articolo 1023 del codice della navigazione, le parole «nell'articolo 974» sono sostituite dalle parole seguenti: «negli articoli 966 e 967».

2. Nell'articolo 1031 del codice della navigazione, le parole «nel secondo comma dell'articolo 866» sono sostituite dalle parole seguenti: «nell'articolo 866».

Art. 19

Delle infrazioni penali e amministrative

1. Nel primo comma, numero 1, dell'articolo 1082 del codice della navigazione, l'espressione «, 739» è sostituita dalla seguente: «e 734».

2. Nel primo e nel terzo comma dell'articolo 1083 del codice della navigazione, l'espressione «, 739» è sostituita dalla seguente: «e 734».

3. Nel primo comma dell'articolo 1083-ter del codice della navigazione, il numero «739» è sostituito dal numero «734».

4. Il secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione è sostituito dal seguente: «Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l'autorizzazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni».

5. Nel comma primo, numero 1, dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «50, 57» sono sostituite dalle parole seguenti: «50 e 57».

6. Gli articoli 1176 e 1177 del codice della navigazione sono abrogati.

7. Nell'articolo 1197 del codice della navigazione, le parole «ovvero di perdita dell'aeromobile» sono soppresse.

8. Nel comma primo, numero 2, dell'articolo 1201 del codice della navigazione, le parole: «negli articoli 799, 841, 844» sono sostituite dalle parole seguenti: «nell'articolo 799».

9. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, il numero «835» è sostituito dai numeri seguenti: «818, 834, 835».

10. Nell'articolo 1214 del codice della navigazione, le parole «1204, secondo comma» sono soppresse.

11. Nell'articolo 1216, secondo comma, del codice della navigazione, le parole «o di collaudo» sono soppresse.

12. Nell'articolo 1219, secondo comma, del codice della navigazione, le parole finali «o di collaudo» sono soppresse.

Art. 20

Disposizioni processuali

1. L'articolo 1236 del codice della navigazione, è sostituito dal seguente:

«Art. 1236 (*Obbligo di denuncia e di relazione*). — I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto, dell'amministrazione della navigazione interna, dell'ENAC e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.

I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo di fare relazione di ciò che riguarda le loro funzioni di polizia giudiziaria al comandante del porto o al preposto dell'ENAC nell'aeroporto di primo approdo».

2. Nel secondo comma dell'articolo 1240 del codice della navigazione, le parole «o di abituale ricovero dell'aeromobile» sono soppresse.

3. L'articolo 1259 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 1259 (*Potere disciplinare in caso di perdita della nave*). — Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero».

Art. 21

Norme finali

1. All'attuazione del presente decreto si fa fronte con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza , compresa l'istituzione del comitato di coordinamento tecnico di cui all'articolo 698, secondo comma, del codice della navigazione, nonché dei comitati aeroportuali di cui all'articolo 718, secondo comma, del codice della navigazione, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì ...